

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2024-1090 QPC del 28 maggio 2024, *M. Mohamed K.* [Effettività del diritto di alimentarsi di uno straniero trattenuto per verificare il suo diritto alla circolazione o al soggiorno]**

03/06/2024

Il *Conseil constitutionnel* ha accolto una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dalla prima *chambre civile* della *Cour de cassation*.

Era sospettato di incostituzionalità l'art. L. 813-13 del Codice sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri e sul diritto di asilo, nella formulazione risultante dall'*ordonnance* n. 2020-1733 del 16 dicembre 2020. La disciplina legislativa prevede che uno straniero, se non è stato in grado di provare il suo diritto di circolare o di soggiornare in territorio francese, possa essere trattenuto presso una stazione di polizia per le opportune verifiche. Al termine della procedura, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve redigere un verbale nel quale, a pena di nullità, devono essere annotati alcuni elementi, ad esempio il giorno e l'ora di inizio e di fine del fermo e la durata di quest'ultimo. Il ricorrente nel giudizio *a quo* e l'associazione intervenuta nel giudizio dinanzi al *Conseil* lamentavano che la disposizione contestata non imponga di menzionare nel verbale gli orari in cui lo straniero trattenuto si è alimentato; con questa omissione, il legislatore avrebbe leso il principio di tutela della dignità della persona umana.

Il *Conseil* ha ricordato che la tutela della dignità della persona umana è un principio di valore costituzionale; di conseguenza, le misure limitative della libertà personale devono sempre essere applicate nel rispetto della dignità della persona. Tale è il compito, in ogni circostanza, delle autorità giudiziarie e delle autorità di polizia giudiziaria. La determinazione legislativa dei contenuti del verbale di polizia è funzionale a consentire alle autorità competenti di valutare le condizioni in cui si è svolta la procedura di verifica della sussistenza del diritto di circolare e soggiornare in Francia. Tuttavia, la legge non diceva alcunché circa la verbalizzazione delle condizioni in cui lo straniero fermato si era potuto alimentare; in questo modo, le autorità giudiziarie non potevano assicurarsi che l'applicazione della misura limitativa della libertà personale si fosse svolta in condizioni rispettose della dignità della persona umana. La disposizione impugnata è stata perciò dichiarata incostituzionale.

Sul piano degli effetti temporali, un'abrogazione immediata della disposizione incostituzionale avrebbe avuto conseguenze manifestamente eccessive; di conseguenza, il *Conseil constitutionnel* ha deciso di rinviarla al 1° giugno 2025. Nel frattempo, le misure adottate prima della pubblicazione della decisione del *Conseil* non possono essere contestate invocando l'incostituzionalità dell'art. L. 813-13 del Codice. D'altra parte, «allo scopo di far cessare l'incostituzionalità accertata» (par. 18), fino all'entrata in vigore di una nuova legge o, al più tardi fino al 1° giugno 2025, l'ufficiale o l'agente di

polizia giudiziaria che redige il verbale dovrà fare riferimento alle condizioni in cui lo straniero trattenuto si è potuto alimentare.

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne